

STATUTO DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DI PARMA

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO

Art 1) E' costituito con sede in Parma l' "Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea "(ISREC) ETS (di seguito detto Associazione o Istituto), fondato il 26 giugno 1964 da autorevoli membri della Resistenza parmense. Esso fa parte in qualità di socio dell'Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" (già INSMLI, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata ed è ordinato su base associativa e rappresentativa.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal presente Statuto e da quanto disposto dal D.Lgs 117 del 3/7/2017 "Codice del Terzo Settore" (in seguito CTS) e successive modificazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Parma. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale ove ne ravvisi la necessità e previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci se fuori dal Comune di Parma.

L'Associazione fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana, nel Codice Civile (art.14 e segg. Libro I, titolo III) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di rispondere al bisogno diffuso di conoscenza storica e di educazione alla cittadinanza consapevole, attraverso la riflessione storico-sociale, le metodologie e la pratica della didattica della storia.

L'Associazione intende esercitare in via principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs.117/2017 per il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- ricerca scientifica nell'ambito della storia contemporanea di particolare interesse sociale (CTS,art.5,lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- formazione universitaria e post universitaria (lettera g);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità (lettera w);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k).

L'Associazione, non avendo alcun fine di lucro, è esclusa da qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

L'Associazione intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale con i propri associati e a favore della collettività.

L'Associazione, ispirandosi a una cultura rispettosa della differenza di genere, segnala che, nel presente statuto, l'uso del genere maschile per indicare soggetti, incarichi e stati giuridici, è da intendersi tutte le volte anche al femminile.

FINALITÀ

Art 2) L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di interesse generale di cui all'art.1, si propone di:

- a) assicurare al patrimonio storico, morale e civile della Provincia di Parma la più completa documentazione della Resistenza mediante la raccolta e la conservazione dei documenti depositati e ordinati nei suoi archivi al fine di preservare i valori etico-civili che costituiscono il tratto fondamentale della sua identità, favorendone al contempo la consultazione e l'accesso pubblico;
- b) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive; le fonti audiovisive e digitali; e ogni altra forma di traccia utile a ricostruire la storia contemporanea;
- c) promuovere la ricerca scientifica sulla storia contemporanea;
- d) svolgere attività di ricerca didattica e di formazione dei docenti, anche a distanza o in forma integrata, stabilendo rapporti di collaborazione, anche in convenzione, con le istituzioni scolastiche e altre agenzie formative;
- e) assicurare la comunicazione e la divulgazione delle proprie iniziative e dei risultati della ricerca attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, riviste, convegni, seminari, mostre, prodotti audiovisivi, installazioni museali, strumenti digitali);
- f) promuovere progetti di educazione civica, formazione continua e *public history*;

h) partecipare all'azione pubblica per valorizzare i principi costituzionali nell'ambito dei valori comunitari della UE.

L'Associazione a tal fine potrà:

- partecipare a iniziative assunte anche da altri Enti e Istituti Culturali, Università, Fondazioni e soggetti privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi statuari;
- collaborare alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche nell'ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica;
- collaborare con le altre associazioni e istituzioni culturali, con le **Amministrazioni** comunali, provinciali e regionali, con Ministeri, con Istituzioni dell'Unione europea, con tutte le altre istituzioni pubbliche e private e con i soggetti privati che intendono sostenere e valorizzare i progetti dell'Associazione, anche partecipando a bandi specifici, stipulando convenzioni o realizzando attività su incarico e/o commissione.

ATTIVITA' STRUMENTALI E SECONDARIE

ART.3 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'art.1, ad esse strumentali e secondarie, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il carattere strumentale e secondario di tali attività è definito dal Consiglio direttivo nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

LAVORO

ART.4 L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

VOLONTARI

ART.5 L'associazione potrà avvalersi dell'apporto del volontariato; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e verranno stipulate assicurazioni per la loro tutela in caso di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

SOCI

ART.6 Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le quote associative sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo e devono essere versate entro il primo semestre di ogni anno.

Per essere ammessi alla qualità di socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà alla prima riunione utile; la qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci previo pagamento della quota associativa.

Per il diniego motivato e in forma scritta, il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta medesima.

Il candidato socio non ammesso potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

Tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette dall'Associazione.

Hanno diritto al voto i soci iscritti, da almeno tre mesi nell'elenco dei soci, anche minorenni purchè il voto sia esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale; i soci iscritti da meno di un mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto; ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, nella misura di una delega per socio.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'Associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali in osservanza delle norme vigenti sulla privacy.

ART.7 I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Statutari;
- b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a) e b) e a causa di un comportamento contrario e dannoso agli scopi dell'Associazione o verso i suoi soci

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, il socio moroso sarà informato della sospensione dalle attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso dalla qualità di socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

La qualità di socio si perde inoltre per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE- BILANCIO

ART.8 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, nonché di tutti i beni materiali e immateriali, mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

I beni archivistici dichiarati "di interesse storico particolarmente importante" dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art.10 e segg. del

D.Lgs 22 gennaio 2004, n 42 Codice dei Beni Culturali e successive modificazioni, sono da considerarsi inalienabili

ART. 9 Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio annuale, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè di norma, entro il 30 aprile.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.10 È esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, lavoratori o collaboratori, anche in modo indiretto e anche in caso di conclusione del rapporto associativo.

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

ART. 11 L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori, e dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto correlato da una relazione illustrativa

BILANCIO SOCIALE

ART.12 Potrà essere redatto il "bilancio sociale" se imposto dalla legge, o per libera scelta dell'Istituto, secondo le linee guida previste dalla norma stessa.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART.13 Oltre alle scritture contabili e il bilancio, l'Associazione redige e aggiorna:

-il libro dei soci;

-il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo (se nominato).

ORGANI SOCIALI

ART.14 Sono organi dell'Associazione:

- ASSEMBLEA DEI SOCI

- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE
- COMITATO ESECUTIVO
- ORGANO DI CONTROLLO (SE NOMINATO)

ASSEMBLEA

ART.15

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di un associato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- *procedere alla nomina e alla revoca del Consiglio Direttivo alla scadenza e definire la durata in carica per un massimo di tre anni;
- *procedere alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- *approvare il bilancio annuale;
- *deliberare sulle responsabilità degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- *discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- *deliberare la costituzione o partecipazione a enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- *approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

*deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;

*deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo e nominare gli eventuali liquidatori;

*deliberare altri atti straordinari dell'Associazione

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante posta elettronica con avviso di ricezione e conservazione dell'invio; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la modalità, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora il luogo e la modalità della seconda convocazione che dovrà tenersi trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Ai sensi dell'art. 20, comma 2°, del Codice civile, l'Assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e nelle deliberazioni sul bilancio, i membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dal voto.

ART.16 L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.17 L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre/quarti dei presenti. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.24 del presente statuto.

ART.18 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale -

cura del Direttore e sottoscritto dal Presidente e dal Direttore stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.19 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; i consiglieri agiscono secondo le norme del mandato di cui all'art. 1710 del c.c.

Esso è composto da un minimo di 11 a un massimo di 17 membri eletti tra i soci maggiorenni. I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più dei componenti eletti, subentreranno nel Consiglio Direttivo i primi dei non eletti.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in carica, salvo decadano più della metà dei consiglieri nel qual caso l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente. In caso di sua assenza, è convocato dal membro più anziano d'età; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti. Le riunioni possono essere tenute anche in modalità telematica, purché sia garantita la possibilità di partecipazione e di voto a tutti i consiglieri.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

nominare al proprio interno con distinte votazioni a scrutinio segreto il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Comitato Esecutivo ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri consiglieri;

redigere per tempo il bilancio o conto consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

*promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;

*curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea assumendo i provvedimenti e gli impegni conseguenti;

*redigere i regolamenti operativi o funzionali al corretto svolgimento delle attività, che potranno, secondo le esigenze, essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

- * fissare l'ammontare delle quote associative;
- * nominare il Direttore dell'Istituto, determinarne i compiti e gli eventuali compensi;
- * nominare il Tesoriere che svolge il ruolo a titolo gratuito;
- * Ha facoltà di costituire un Comitato Scientifico composto da ricercatori e studiosi, soci e non soci, qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività dell'Associazione. Del Comitato Scientifico farà parte di diritto, con funzioni di coordinamento, il Direttore e ai suoi lavori potranno partecipare i membri del Consiglio Direttivo;
- * Ha facoltà di costituire la Commissione Didattica, individuando i componenti tra i soci e i non soci con competenze adeguate;
- * deliberare l'assunzione di personale dipendente;
- * deliberare l'accettazione di nuovi soci e l'esclusione di soci inadempienti o giudicati portatori di principi e/o comportamenti contrari e dannosi all'Associazione;
- definire le attività strumentali e secondarie in attuazione della legge di riferimento;
- * riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza, per garantire la corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- * provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo sono esonerati dall'incarico e sostituiti dai primi dei non eletti.

COMITATO ESECUTIVO

ART.20 È costituito il Comitato Esecutivo i cui membri sono nominati e scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo e operano a titolo gratuito. Esso attua i programmi definiti dal Consiglio Direttivo.

È composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri del Consiglio Direttivo tra cui di diritto il Presidente e il Vicepresidente. Il Comitato è convocato dal Presidente.

Il Comitato provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto. Il Comitato può predisporre proposte programmatiche e gestionali da sottoporre al Consiglio Direttivo. Alle riunioni possono essere invitati il Direttore e il Tesoriere. Possono essere invitati a partecipare anche i consiglieri incaricati di particolari compiti.

PRESIDENTE

ART.21 Il Presidente ha la **rappresentanza** legale di fronte ai terzi e in giudizio, pertanto ha potere di firma per conto dell'Associazione; inoltre:

- rappresenta l'Associazione nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratori degli enti pubblici e privati locali, e gli organismi o i comitati da essi presieduti;

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo fissandone i relativi ordini del giorno;

- avvalendosi della collaborazione del Direttore, cura il raccordo tra le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi e l'attività degli operatori dell'Associazione, nonché l'istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;

- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base al D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.22 L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche monocratico, in base a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

Esso rimane in carica tre anni dalla nomina ed è sempre rinominabile.

L'Assemblea, **contestualmente** alla nomina dell'Organo di controllo, determina l'eventuale compenso.

RESPONSABILITA'

Art. 23 Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi a norma di legge.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.24 In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci iscritti nel libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Associazione ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente e fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato ai sensi di legge.

All'Assemblea spetta anche la nomina di uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.25 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Il/la Segretario/a verbalizzante

Marco Ricciardi

Il/La Presidente dell'Assemblea

Carmine Mottè

Parma, 8.11.2024

